

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1690-A

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE DE CINQUE)

Comunicata alla Presidenza il 28 aprile 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125,
recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di
versamenti dell'imposta sul valore aggiunto

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge n. 125 dell'11 aprile 1989, di cui si propone la conversione, è di carattere essenzialmente tecnico-contabile e riguarda le modalità delle liquidazioni e dei versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto. Come è noto, la vigente disciplina in materia prevede che, entro il giorno 22 di ciascun mese, il contribuente deve calcolare, sulla base delle annotazioni eseguite nei registri delle fatture e dei corrispettivi durante il mese precedente, l'imposta sul valore aggiunto dovuta e, entro lo stesso termine, deve eseguire il versamento del relativo importo al competente ufficio IVA mediante delega ad aziende di credito, le quali sono tenute ad effettuare il riversamento entro il quinto giorno successivo (articoli 27 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Le liquidazioni ed i versamenti dell'IVA dovuta per il decorso mese di marzo dovevano essere effettuati entro il successivo 22 aprile, che, essendo sabato, era giorno non lavorativo per le aziende di credito; pertanto i predetti versamenti sarebbero stati effettuati il successivo 24 aprile alle aziende di credito che non avrebbero potuto riversare, a loro volta, gli importi ricevuti all'ufficio, il giorno 29 aprile, perchè anch'esso sabato. Ciò avrebbe comportato l'impossibilità per i suddetti versamenti di affluire al bilancio dello Stato nel corso del mese di aprile.

Si è ritenuto pertanto necessario disporre, in via generale e con provvedimento di urgenza, che, allorchè il giorno 22 di ciascun mese non è lavorativo per le aziende di credito delegate, le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'IVA, previsti nell'articolo 27 del citato decre-

to n. 633 del 1972, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente (articolo 1, comma 1).

Nel provvedimento in esame si dispone altresì che le aziende delegate devono assumere l'impegno a versare in apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale le somme che i contribuenti hanno versato, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 38 del già citato decreto presidenziale (articolo 1, comma 2). Come è noto, nella vigente disciplina le aziende delegate assumono l'impegno a versare presso l'ufficio IVA i versamenti dei contribuenti e quindi, in virtù di convenzione, a farli pervenire alla sezione di tesoreria provinciale. Tale sistema peraltro costituisce motivo di ritardo nell'afflusso del danaro. La disposizione introdotta prevede invece che le aziende eseguano il riversamento presso la sezione di tesoreria provinciale nell'apposita contabilità speciale, circostanza quest'ultima che mantiene inalterata la piena applicabilità delle procedure di esecuzione dei rimborsi mediante l'utilizzo dei fondi della riscossione, conformemente a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 38-bis del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

* * *

In conclusione, la Commissione si dichiara favorevole alla conversione del decreto-legge n. 125 senza modifiche e propone quindi all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge n. 1690 di conversione del suddetto decreto-legge n. 125 del 1989.

DE CINQUE, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

13 aprile 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, sulla base delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Tesoro, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 1989.

Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Se il giorno 22 di ciascun mese è non lavorativo per le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto, previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

2. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto in apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo a quello dell'ordine di versamento del contribuente stesso.

3. Nel caso in cui l'ordine del contribuente intervenga successivamente al termine di cui al comma 1, il versamento da parte delle aziende di credito e delle casse artigiane delegate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato deve comunque avvenire non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese di

riferimento, sempre che tra questo e la data dell'ordine di versamento intercorrano due giorni, di cui almeno uno lavorativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di marzo 1989.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1989.

COSSIGA

DE MITA - COLOMBO - AMATO

Visto, il *Guardasigilli*: VASSALLI